



CITTA' DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n.245 del 15 SET 2021

RIPARTIZIONE "URBANISTICA E TERRITORIO"
SETTORE URBANISTICA,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.57/2021

OGGETTO: Presa d'atto del provvedimento finale relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS del PEC zona C18 del PRG.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con deliberazione n. 234 del 22.05.2009 la Giunta Comunale ha istituito l'Organo Tecnico comunale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e recentemente la Giunta Comunale con deliberazione n. 374 del 25/10/2019 ha riconfermato la composizione dell'OTC.

La proposta di PEC in zona "C18" del nuovo PRG (Corso Europa) presentata ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n.56/77 in data 01/09/2020, successivamente integrata, è stata esaminata dall'Organo Tecnico Comunale nella seduta del 09/12/2020 che ha disposto di sottoporre il piano alla verifica di assoggettabilità alla VAS.

L'Organo Tecnico Comunale nella seduta del 10/09/2021 ha esaminato i pareri pervenuti dagli Enti individuati come soggetti competenti in materia ambientale, esprimendo il parere conclusivo di seguito, in sintesi, riportato:

- *preso atto che a fronte della richiesta di cui sopra sono pervenuti i seguenti pareri:*
 - *contributo della Provincia di Cuneo pervenuto in data 23/07/2021, prot. n. 31.187, che esprime, per quanto di competenza, parere di non assoggettamento alla procedura di VAS ex. artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fornendo alcune condizioni/indicazioni da inserire nel provvedimento conclusivo.*
 - *Contributo dell'ARPA Piemonte in data 17/08/2021, prot. n. 34.455 che ritiene che la proposta di PEC possa non essere assoggettata a VAS e formula le osservazioni di propria competenza;*
 - *Parere favorevole della Società Intercomunale Servizi Idrici srl del 13/08/2021, prot. n. 34.092, con alcune prescrizioni;*
 - *Contributo della Soprintendenza del 20/08/2021, prot. n. 34.860, ritiene che il progetto non sia da assoggettare a VAS, e formula alcune indicazioni.*
- *considerato che il PEC prevede l'attuazione di una previsione urbanistica contenuta nel nuovo PRG (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 30-3387) sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e che il relativo Rapporto Ambientale non evidenzia particolari criticità per l'area oggetto di intervento;*

- accertata la limitata entità e rilevanza degli effetti ambientali potenzialmente derivanti dall'attuazione delle previsioni del PEC in oggetto;
- considerato che la Provincia di Cuneo, l'ARPA Piemonte, la SiSi e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo non hanno indicato la necessità di sottoporre a VAS il PEC;
- considerato che non è pervenuto il contributo da ASLCN2;

non ritiene necessario sottoporre il piano in esame alle successive fasi relative al procedimento di VAS previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della LRP 56/77 e s.m.i.

Prescrive però, sulla scorta dei pareri pervenuti, di inserire nella Convenzione del PEC le condizioni/indicazioni dettate da Provincia di Cuneo, ASL CN2 e SiSi, che dovranno essere verificate prima del rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia:

Condizioni/indicazioni contenute nel parere della Provincia di Cuneo pervenuto il 23/07/2021 prot. n. 31.187

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Condizioni/indicazioni contenute nel parere della SiSi pervenuto il 13/08/2021 prot. n. 34.092

- L'allacciamento non potrà essere eseguito direttamente sui manufatti pubblici esistenti come da progetto e , pertanto, conformemente alle disposizioni di settore, l'utente dovrà allacciarsi ad idoneo punto di consegna che verrà predisposto a cura di SiSi in seguito alla accettazione di idoneo preventivo che verrà formulato a seguito di specifica richiesta.
- Le acque bianche provenienti dall'insediamento non potranno essere immesse in pubblica fognatura; le acque bianche dovranno essere allontanate nei recettori naturali nel rispetto di tutti gli intendimenti del progetto soggetto a valutazione.
- Gli aspetti patrimoniali inerenti, in particolare, alla proprietà delle condotte e alle servitù per la posa dei nuovi manufatti devono essere definiti dall'Amministrazione comunale, proprietaria della rete fognaria cittadina.

Condizioni/indicazioni contenute nel parere dell'ARPA Piemonte pervenuto il 17/08/2021 prot. n. 34.455

- Il progetto dovrà essere conforme all'art. 103 del D. Lgs. 152/06 in merito alle "acque reflue" e all'art. 113, comma 4 del medesimo decreto.
- Prevedere, per tutte le aree di nuova edificazione, una percentuale di superficie da mantenere permeabile (almeno il 30% della superficie totale di ciascuna area) e mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione). Si consiglia di valutare, se possibile e con attenzione alla falda acquifera superficiale, soluzioni tecniche tese a favorire la permeabilità delle superfici, prevedendo pavimentazioni drenanti (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi e strade a bassa frequentazione) e limitando l'uso del manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;
- Per le aree a verde, utilizzare specie autoctone, escludendo quindi le specie alloctone, sia invasive che non. Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;
- Per le fasi di cantiere, adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con il territorio; • In merito ai rifiuti, verificare la coerenza con le indicazioni e le previsioni contenute nei documenti programmatici regionali quali il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, DCR 19 aprile 2016, n. 140 – 14161 e il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, DCR 16 gennaio 2018, n. 253-2215, e

prevedere misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Si ricorda a tal proposito di prevedere la localizzazione di punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani, quali ad esempio isole interrato, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc. (al fine di favorire i servizi domiciliari – internalizzati e/o esternalizzati – di raccolta differenziata) nonché di prevedere eventuali infrastrutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quali ad esempio centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati, etc.;

- In sede di progettazione, assumere quale riferimento quanto stabilito negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010, e condurre una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e, nel caso, prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;

- In sede di progettazione, prendere in considerazione i contenuti del D.P.C.M. del 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

- In sede di Permesso di Costruire il progetto dovrà essere conforme al PPR ed al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019 che ha adottato il "Regolamento regionale recante :Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (PPR), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 43, comma 10, delle norme di attuazione del PPR".

Condizioni/indicazioni contenute nel parere della Soprintendenza pervenuto il 20/08/2021 prot. n. 34.860

alta probabilità che gli scavi previsti possano intercettare stratificazioni e strutture di interesse archeologico e la conseguente necessità di prevedere le misure più opportune per la documentazione e la salvaguardia delle stesse (sondaggi archeologici preliminari o controllo archeologico continuativo).

L'Organo Tecnico ha disposto:

1. che, essendo trascorsi 30 giorni dall'invio della documentazione agli Enti competenti in materia ambientale, si può procedere alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;
2. l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PEC della zona di PRG C18, prescrivendo l'inserimento nella Convenzione di PEC delle condizioni/indicazioni imposte nei pareri di Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte, SiSi e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo che dovranno essere verificate prima del rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia;
3. che con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della LR 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 3bis della LRP 56/77 e s.m.i.;
4. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Alba e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati;
5. ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 71 dello Statuto comunale.

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 22 del 09/06/2020 e n.35 del 10/06/2020.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 18.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.395 del 30.12.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità.

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.

Visto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

1. di prendere atto del provvedimento finale dell'Organo Tecnico, allegato al presente provvedimento, emesso in data 15/09/2021 relativo al PEC della zona C18 del PRG vigente, dal quale risulta l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
2. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi della DGR 29 febbraio 2016 n.25-2977.

ALBA, li

15 SET 2021



ALLEGATI:

- provvedimento finale OTC del 15/09/2021